



m\_dg.DAG.04/04/2017.0066257.U



Numero di protocollo : AMM05/04/17.028472E

# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
IL DIRETTORE GENERALE

Al Consiglio nazionale forense

**Oggetto:** Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione (art. 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) – Correttivi al d.m. 23 dicembre 2015 conseguenti alla stabilizzazione degli incentivi – Decreto interministeriale del 30 marzo 2017 (in G.U. dell'1.4.2017).

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 77 dell'1 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 30 marzo 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 31 marzo 2017, con il quale è stato modificato il decreto interministeriale del 23 dicembre 2015, attuativo dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.

Con tale decreto sono state aggiornate le previsioni in merito alle modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta, in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame disposta dall'articolo 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Come, noto, l'art. 21-*bis* del d.l. n. 83/2015 prevede che possono presentare domanda per il riconoscimento di credito d'imposta, commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro, le parti che hanno corrisposto, nell'anno precedente la presentazione della domanda, ai sensi del d.l. n. 132/2014, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II del d.l. 132/2014) concluso con successo o di arbitrato concluso con lodo.

Come indicato nel decreto, le domande possono essere presentate, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.

La presentazione delle domande deve avvenire utilizzando l'apposita procedura *online*.

In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione e della necessità di assicurare la più ampia diffusione di tali informazioni, si prega codesto spettabile Consiglio di voler inserire apposito avviso sul proprio sito istituzionale, valutando altresì la possibilità di richiedere che analoga pubblicazione venga effettuata sui siti istituzionali dei Consigli degli Ordini territoriali.

Nel riportare qui di seguito il link alla pagina del sito del Ministero della giustizia in cui sono contenute le citate informazioni ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_30.wp](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_30.wp)), si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 3 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*